



Camera di Commercio
Genova

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE EX ART. 40, COMMA 3 DEL D.L. 76/2020

Oggetto: Modalità operative concernenti la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società di capitali non più operative ai sensi dell'art. 40, commi 2-8 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. recante il "*Riordinamento della Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*" e, in particolare, l'art. 8;

Visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e ss.mm.ii. recante il "*Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile*";

Vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi*";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto il secondo comma dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito con Legge 11 settembre 2020 n. 120 che ha introdotto nuove cause di scioglimento delle società di capitali e, in particolare, ha disposto che "*è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per cinque anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l'inattività e l'omissione si verificano in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze: a) il permanere dell'iscrizione nel Registro delle Imprese del capitale sociale in lire; b) l'omessa presentazione all'Ufficio del Registro delle Imprese dell'apposita dichiarazione per integrare le risultanze del Registro delle Imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata*";

Rilevato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società in liquidazione non più operative;



Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni in esso contenute nonché di rideterminare il dato sull'accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

Visti i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 40 citato, che disciplinano il procedimento di accertamento d'ufficio delle suddette cause di scioglimento, finalizzato alla successiva cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di società non più operative;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 40 del D.L. 76/2020, il procedimento viene avviato con la comunicazione dell'iscrizione, agli amministratori delle società interessate, della determinazione di scioglimento d'ufficio, adottata dal Conservatore del Registro delle Imprese ai sensi del comma 3;

Tenuto conto che, a seguito dell'avvio del procedimento, deve essere assegnato agli amministratori delle società interessate un termine di sessanta giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, e solo in questo caso il Conservatore iscrive nel Registro delle Imprese la determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento;

Atteso che, decorso il termine di cui al comma 4, il Conservatore del Registro delle Imprese, verificata altresì l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede, con propria determinazione, alla cancellazione della società dal Registro medesimo;

Visto il comma 6 dell'art. 40 che dispone che ogni determinazione del Conservatore deve essere comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione;

Considerato che è necessario trovare mezzi idonei per portare a conoscenza delle società interessate l'avvio delle procedure di cancellazione contemperando l'esigenza di conoscibilità delle imprese con la razionalizzazione dei costi per l'amministrazione evitando sprechi inutili in termini di spesa e tempo e che la maggioranza delle società interessate non ha mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art. 16 comma 6 del D.L. n. 185 del 29/11/2008, convertito con modifiche dalla L. n. 2 del 28/01/2009, obbligo avvalorato dalle disposizioni dell'art. 37 del D.L. n. 76/2020 e, anche nel caso di avvenuta comunicazione, l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata risulta sovente revocato o inesistente;

Rilevato che il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le



amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione si ritiene opportuno procedere per le società individuate, in caso di P.E.C. attiva, all'invio della comunicazione utilizzando la casella di Posta Elettronica Certificata;

Ritenuto che la notificazione a mezzo raccomandata A/R non trova più giustificazione, non solo a fronte del predetto obbligo, ma altresì alla luce dei notevoli costi da sostenere, costi soggetti, peraltro, a vincoli di contenimento e di razionalizzazione, occorre anche evidenziare il fatto che spesso la notifica tramite A/R risulta comunque priva di effetti per irreperibilità presso la sede legale e presso il domicilio degli amministratori, pubblicato nella visura;

Ritenuto, per tutti questi motivi, che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;

Premesso quanto sopra e **visto** l'art. 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. il quale recita che *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”*;

Ritenuto che la suddetta norma possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di procedimento amministrativo di avvio di cancellazione destinato a imprese che versino nella stessa situazione di irregolarità, qualora il numero dei destinatari renda la notificazione personale particolarmente gravosa;

Considerato che la modalità sopra indicata consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni nel registro delle Imprese, a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa, oltre ad un rilevante contenimento dei costi;

Considerato che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, non trova, peraltro, giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere e che tali costi, essendo relativi ai cc.dd. *“consumi intermedi”*, sono soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese (art. 1 comma 590 e segg. L. 27712/2019, n. 160 *“Revisione delle misure di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”*) e che l'impossibilità di provvedere alle notificazioni tramite PEC alle società deriva da cause imputabili all'inadempimento da parte delle stesse società, obbligate alla



comunicazione dell'iscrizione nonché aggiornamento/variazione/correzione dell'indirizzo PEC;

Considerata l'elevata numerosità delle società procedibili, coniugata con l'esigenza di contenimento dei costi e di semplificazione amministrativa, in una con l'elevata probabilità che, stante la "vetustà" di talune posizioni iscritte nel Registro delle Imprese e l'assenza di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido e attivo, la comunicazione "tradizionale" non sortirebbe comunque gli effetti di legge;

Coniugato quanto sopra con la disposizione di cui all'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 che prevede che a far data dal 1/01/2010, la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi avente effetto di pubblicità legale si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate;

Rammentato che l'Albo camerale della Camera di Commercio di Genova è on line, ed è consultabile in un'apposita sezione del sito Internet;

Valutato, per le ragioni sopraindicate, che la pubblicazione all'Albo camerale della comunicazione del procedimento per il periodo di tempo previsto dall'art. 40, più volte citato, consente di diffondere ampiamente la notizia della procedura avviata dall'ufficio e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Valutate pertanto, come necessarie, al fine di garantire la più ampia pubblicità dell'avvio dei procedimenti di cancellazione d'ufficio, sia l'iscrizione nella visura delle società interessate della determinazione del Conservatore di accertamento della causa di scioglimento che la pubblicazione permanente sul sito istituzionale sia del provvedimento del Conservatore con la decisione dello scioglimento che dell'elenco delle posizioni coinvolte.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

DETERMINA

- di accertare con determinazione del Conservatore del Registro delle Imprese la causa di scioglimento, senza liquidazione, di cui al comma 3 dell'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la L. 11 settembre 2020, n. 120;
- di procedere, entro otto giorni dalla sua adozione, alla pubblicazione della determinazione di accertamento d'ufficio delle cause di scioglimento, senza liquidazione, ex art. 40 D.L. 76/2020, unitamente all'elenco delle società coinvolte, nell'Albo camerale on line, per sessanta giorni e di comunicare il



- suddetto provvedimento alle società con indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) iscritto, valido ed attivo;
- di iscrivere la suddetta determinazione sulle posizioni delle società riportate nel predetto elenco anche servendosi dell'ausilio della società di informatica delle Camere di Commercio InfoCamere s.c.p.a.;
 - di pubblicare la determinazione di accertamento della causa di scioglimento e l'elenco delle società interessate nella sezione del sito istituzionale "Procedimenti di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese – Società di capitali";
 - di cancellare dal Registro delle Imprese le società che non abbiano presentato, entro il termine di sessanta giorni, formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, ovvero che non abbiano trasmesso le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge, con determinazione del Conservatore, da pubblicare, entro otto giorni dalla sua adozione, sia all'Albo camerale, per quindici giorni, sia sul sito istituzionale in un'apposita sezione "Procedimenti di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese – Società di capitali" in modo permanente;
 - di iscrivere, qualora gli amministratori presentino formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, la determina di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento, senza liquidazione, per le società interessate nel Registro delle Imprese e di pubblicare il predetto provvedimento in Albo camerale per quindici giorni e sul sito istituzionale nella sezione "Procedimenti di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese – Società di capitali" in modo permanente;

ORDINA

ai fini dell'integrazione dell'efficacia, la pubblicazione della presente disposizione all'Albo camerale per quindici giorni, nonché, per la massima diffusione, la pubblicazione permanente nella sezione del sito istituzionale relativa ai procedimenti di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese

IL CONSERVATORE
(Dr. Marco Razeto)

(Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005)